



CITTA' DI CURTATONE

PIAZZA CORTE SPAGNOLA, 3 - 46010 MONTANARA DI CURTATONE - MANTOVA

PARTITA IVA 00427640206

Sito internet www.curtatone.it – PEC comune.curtatone@legalmail.it

Ordinanza n° 79 del 30/09/2026

Settore: AREA POLIZIA LOCALE

OGGETTO: SOSPENSIONE TEMPORANEA DELLA CIRCOLAZIONE DEL TRAFFICO VEICOLARE E DIVIETO DI SOSTA CON RIMOZIONE FORZATA, DENTRO E FUORI IL CENTRO ABITATO DI BUSCOLDO, NELLE VIE INTERESSATE DALLE GARE CICLISTICHE DENOMINATE “9° MEMORIAL FABRIZIO AFFINI” E “3° MEMORIAL GIULIO AFFINI – TROFEO CAPILUPPI LORENZO SNC” IN DATA DI DOMENICA 4 OTTOBRE 2026

Il Responsabile

Il Comandante della Polizia Locale

Esaminate le istanze pervenute in data 19 agosto 2026, aventi riferimento protocolli n. 22631 e n. 23803, da parte dell'Unione Ciclistica Ceresarese A.S.D. con sede in Via Trifoglio n. 2 nel comune di Ceresara (MN) con cui si chiede l'autorizzazione per lo svolgimento degli eventi in oggetto denominati;

Considerati:

- l'atto di Deliberazione di Giunta Comunale n. 161 del 31 agosto 2026, è stato concesso patrocinio per la realizzazione delle gare ciclistiche denominate in oggetto;
- il parere favorevole rilasciato dall'Area Tecnica LL.PP., Patrimonio, Ambiente e Territorio comunale avente prot. n. 24470 del 10 settembre 2026;
- il nulla osta rilasciato dall'Ufficio scrivente in data 11 settembre 2026 con protocollo n. 24615 ai fini dello svolgimento delle gare ciclistiche;

Vista la successiva comunicazione da parte dell'organizzatore, avente riferimento protocollo n. 24829 del 15 settembre 2026, in cui viene specificato che la gara denominata “9° Memorial Fabrizio Affini” si svolgerà anche su territorio del Comune di Marcaria (MN);

Visto il nulla osta alla suddetta competizione avente riferimento protocollo n. 25874 del 26 settembre 2026 da parte della Provincia di Mantova – Area LL.PP.;

Visto l'atto di autorizzazione Autorizzazione allo svolgimento della gara ciclistica denominata “3° Memorial Giulio Affini – Trofeo Capiluppi snc” su strade nel territorio comunale di Curtatone, rilasciato dall'Ufficio scrivente avente prot. n. 25888 del 28 settembre 2026;

Visto il Decreto di sospensione della circolazione del traffico veicolare lungo il percorso e nelle strade interessate dalla competizione, emesso dalla Prefettura U.T.G. di Mantova, avente riferimento protocollo n. 26047 del 29 settembre 2026 (Fasc. n. 2026-9208/Area III – Prot. N. 70828);

Preso atto che per consentire lo svolgimento della manifestazione si rende necessario provvedere alla regolamentazione della viabilità al fine di evitare situazioni che possano essere fonte di pericoli e disagi;

Visto il D.L.vo nr. 285/1992 “Nuovo Codice della Strada” ed il del D.P.R. n. 495/1992 “Regolamento

di esecuzione e di attuazione del nuovo Codice della Strada” e successive integrazioni e modificazioni;
Visto il D.L.vo nr. 267/2000 “Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali” e successive integrazioni e modificazioni;

Visto il Decreto Sindacale n. 10 avente prot. n. 17271 del 30 giugno 2026 con il quale vengono attribuite le funzioni dirigenziali, ai sensi dell’art. art. 107 del D.L.vo 18 agosto 2000 n. 267;

ORDINA

La sospensione della circolazione del traffico veicolare in entrambi i sensi e di divieto di sosta con rimozione forzata dalle ore 06:45 fino alle ore 18:00 di domenica 4 ottobre 2026 e comunque fino alla conclusione della gara ciclistica lungo il tracciato del circuito interessando i tratti delle seguenti vie:

- Vai Bertani;**
- Via Papa Giovanni XXII;**
- Via Sacca;**
- Via Marco Polo;**
- Via G. Marconi;**
- Via P. Pari;**
- Via Colombina;**
- Strada Buscoldina;**
- Strada Ronchi;**
- Strada Buscoldo Sud;**
- Via G. Marconi;**

Inoltre, fanno parte del circuito il tratto di competenza, della Provincia di Mantova S.P. 57 - Via Torre D'Oglio (dall'intersezione con Via P. Pari fino all'intersezione con Via Colombina/Strada Barzelle) ed alcuni tratti di strada del territorio del Comune di Marcaria (MN).

In ciascun punto del percorso la sospensione della circolazione avrà la durata strettamente necessaria al transito dei concorrenti ritenuti, secondo i vigenti regolamenti sportivi ancora in gara a partire dal momento del passaggio del veicolo recante il cartello mobile “INIZIO GARA CICLISTICA” fino al passaggio di quello con il cartello mobile “FINE GARA CICLISTICA”. In ogni caso, la durata della chiusura in ciascun punto del percorso non potrà essere superiore a 15 minuti calcolati dal momento del transito del primo concorrente.

Al termine della sospensione (o di limitazione) temporanea della circolazione, i veicoli provenienti da strade o da aree che intersecano ovvero che si immettono su quella interessata dal transito dei concorrenti, possono riprendere il transito solamente nella direzione di marcia della gara ciclistica.

Durante il periodo di sospensione (o di limitazione) temporanea della circolazione:

- 1. è vietato il transito di qualsiasi veicolo non al seguito della gara, in entrambi i sensi di marcia del tratto interessato dal movimento dei concorrenti (ovvero sulle corsie o nel tratto interessato dalla limitazione sopraindicata);**
- 2. è fatto divieto a tutti i veicoli di immettersi nel percorso interessato dal transito dei concorrenti (ovvero sulle corsie o nel tratto interessato dalla limitazione sopraindicata);**
- 3. è fatto obbligo a tutti i veicoli provenienti da strade o da aree che intersecano ovvero che si immettono su quella interessata dal transito dei concorrenti di arrestarsi prima di impegnarla rispettando le segnalazioni manuali o luminose degli organi preposti alla vigilanza o del personale dell'organizzazione;**
- 4. è fatto obbligo ai conducenti di veicoli ed ai pedoni di non attraversare la strada.**

Sono esclusi dagli indicati divieti: i veicoli al servizio degli organizzatori, i veicoli destinati a servizi di polizia, antincendio e di soccorso, nonché a quelli specificatamente autorizzati dall'organizzazione o dagli organi di polizia preposti alla vigilanza.

La deviazione del traffico sulle strade laterali, impiegando gli specifici segnali regolamentari ed usando gli accorgimenti necessari per la regolazione del traffico.

Dall'entrata in vigore e sino alla scadenza sono revocate tutte le precedenti Ordinanze incompatibili con la presente.

Il provvedimento e la conseguente pubblicità saranno resi noti al pubblico mediante l'apposizione in loco a cura della Ditta esecutrice dei prescritti segnali stradali che dovranno essere conformi a quanto stabilito dalla normativa vigente ed in ottimo stato di conservazione, inoltre verrà inviato anche alla ditta che svolge il servizio di trasporto pubblico A.P.A.M. Esercizio S.p.A., all'Ufficio Tecnico comunale – Settore LL.PP. ed all'Ufficio Sport e Turismo comunale.

Il Servizio di trasporto pubblico viene informato del presente atto per provvedere alla deviazione della linea in conformità con le necessità rappresentate dagli eventi in programma;

INCARICA

Il richiedente, o chi per esso, di apporre idonea segnaletica stradale, oltre ad:

→ installare nell'area interessata, relativa segnaletica conforme al vigente Codice della Strada ed al Decreto Ministero delle infrastrutture e dei Trasporti 10 luglio 2002 (disciplinare tecnico relativo agli schemi segnaletici, differenziati per categoria di strada, da adottare per il segnalamento temporaneo), pubblicato sulla G.U. n. 226 del 26 settembre 2002, atta a garantire in ogni momento la pubblica incolumità e la sicurezza della circolazione sollevando il Comune da eventuali richieste di risarcimento danni a persone o cose che dovessero derivare da incidenti stradali o comunque da richieste di terzi anche a seguito della variazione dell'itinerario stradale suddetto, nel rispetto dell'art. 21 del C.d.S. E degli artt. Dal n. 30 al 43 del relativo Regolamento di esecuzione ed attuazione;

INCARICA INOLTRE

Il richiedente, o chi per esso, di:

→ affiggere nel luogo interessato dalla presente ordinanza, all'inizio ed alla fine del tratto interessato, almeno 48 ore prima della modifica della viabilità stradale, più copie della presente ordinanza, al fine di dare adeguata informazione ai residenti/utenti del tratto interessato e disapplicarle al termine dei lavori di cantiere;

→ fornire adeguata informazione scritta ai residenti del tratto interessato dalla presente ordinanza;

INFORMA

→ **Il richiedente resta unico responsabile per eventuali danni derivanti dall'inadeguatezza della segnaletica stradale esposta e/o dalla mancata manutenzione e/o apposizione della stessa;**

→ Il locale Ufficio Tecnico, nel caso fosse stata istituito divieto di sosta con rimozione forzata, la segnaletica temporanea indicante “*divieto di sosta e rimozione forzata*”, dovrà essere posizionata nella zona interessata almeno 48 ore prima dell'inizio dei lavori;

→ Del predetto posizionamento (giorno, ora e località), a mezzo posta elettronica all'indirizzo polizialocale@curtatone.it, dovrà essere trasmessa prova fotografica al Comando di Polizia Locale di Curtatone, al fine di consentire la verifica della suddetta tempistica e la regolarità delle eventuali procedure sanzionatorie da avanzare nel caso in cui il divieto non venga rispettato;

DISPONE INOLTRE

Che la presente ordinanza sia resa nota al pubblico mediante pubblicazione all'Albo Pretorio informatico del Comune di Curtatone (MN), per 15 giorni consecutivi;

AVVERTE

Che ai sensi dell'art. 3, comma 4, della Legge 7 agosto 1990, n. 241, contro il presente provvedimento può essere presentato ricorso:

→ entro 60 giorni dalla sua pubblicazione all'Albo Pretorio del Comune di Curtatone (MN), al Tribunale Amministrativo Regionale;

→ entro 120 giorni dalla sua pubblicazione all'Albo Pretorio del Comune di Curtatone (MN), al Presidente della Repubblica.

Gli organi preposti ai servizi di Polizia Stradale di cui all'art. 12 del D.L.vo 30 aprile 1992, n. 285, sono incaricati di far osservare la presente Ordinanza. I contravventori saranno puniti a norma di Legge.

INFORMA INOLTRE

→ **Che la validità della presente Ordinanza** è subordinata al rilascio, da parte del competente Ufficio comunale, dell'autorizzazione all'occupazione di suolo pubblico, se prevista.

→ **Che l'amministrazione Comunale**, ovvero il Comando di Polizia Locale scrivente, sono esclusi da qualsiasi responsabilità circa la mancata installazione della segnaletica stradale, indi per cui rimane in capo alla ditta esecutrice/richiedente concordare con professionisti l'apporto della stessa secondo quanto previsto dal Codice della Strada vigente.

→ **Che la predetta Ordinanza può essere revocata** in qualsiasi momento per questioni di Pubblica Sicurezza o eventi emergenziali, senza preavviso;

→ **Che ai sensi** dell'art 3, comma 4, e dell'art. 5, comma 3, della Legge 7 agosto 1990, n. 241, l'istruttore della pratica è l'Agente Scelto di Polizia Locale Maurizio Sermidi ed il Responsabile del procedimento è l'Assistente di Polizia Locale Alessia Ceccarini.

Curtatone, 30/09/2026

Il Responsabile
Colli Cristiano / InfoCamere S.C.p.A.
Documento firmato digitalmente
(artt. 20-21-24 D.Lgs. 7/03/2005 n. 82 e s.m.i.)